



AUO Città della Salute e della Scienza di Torino	
28 LUG 2023	
Prot. n.	90704
Titolo	S111

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (in seguito denominata Azienda), Cod. Fisc. e Partita IVA 10771180014, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni LA VALLE

E


L'Associazione Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita "G. Foradini" di Rivoli ODV - Cod. Fisc. / Partita IVA 95519090013 con sede legale in Rivoli (TO), Via Camillo Benso di Cavour n. 40, rappresentata dal Presidente pro tempore Claudio LAROCCA, nato a Torino il 07/07/1980, domiciliato per la carica in Rivoli (TO), Via Caluso n. 26, iscritta - come previsto dall'Art. 56 del Dlgs n.117 del 3 luglio 2017, con atto DD 1575/A1419A/2022 del 07.09.2022, per trasmigrazione dai precedenti registri, con numero 48659, nella sezione "ODV" come previsto all'Art. 3 DM 15 settembre 2020, n. 106 - in seguito denominata Associazione.

Oggetto

- l'oggetto e la finalità della presente convenzione è dar seguito a quanto previsto dal D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore - che a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Premesso:

- che la legge riconosce il valore sociale e la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;



Senlto il parere favorevole della Direzione Sanitaria del Presidio S. Anna

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - finalità

Al fine di meglio adempiere alle finalità della presente Convenzione, l'Azienda e l'Associazione sottoscriventi individuano in FederviP.A., (Federazione dei Centri di Aiuto alla Vita e Movimenti per la Vita di Piemonte e Valle d'Aosta), anch'essa rappresentata da Claudio LAROCCA, soggetto affiliato alla Convenzione con ruolo di supervisore e coordinatore dell'attività dei Volontari, anche al fine di coinvolgere nell'attività oggetto del presente accordo altre realtà associative federate.

L'Azienda autorizza l'Associazione ad operare, secondo le finalità del proprio statuto, presso il Presidio Ospedaliero S. Anna, svolgendo le seguenti attività: Al fine di attuare pienamente quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-807 del 15.10.2010 e dalla Legge 194/1978 ci si impegna a fornire supporto e ascolto a donne gestanti che ne abbiano necessità, nell'ambito di un più generale percorso di sostegno durante e dopo la gravidanza alle donne che vivono il momento con difficoltà e che potrebbero quindi prendere in considerazione la scelta dell'interruzione di gravidanza o che addirittura si sentono costrette a ricorrevi per mancanza di aiuti.

Il servizio offre quindi loro un supporto concreto e una vicinanza umana, così "contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza" (L. 194 art. 2 lettera d).

Tale attività verrà svolta da volontari scelti tra quelli con maggiore esperienza nell'accompagnamento in gravidanze difficili ed appositamente formati per questo nuovo ruolo, eventualmente anche con il supporto ed il coordinamento del personale sanitario a ciò disponibile.

Nello svolgimento della predetta attività, l'Associazione si avvarrà di volontari scelti tra i propri associati o tra quelli di altre associazioni facenti parte della rete regionale FederviP.A.

Il Presidente dell'Associazione richiederà per iscritto all'Azienda eventuali ingressi in nuove strutture o cessazioni di attività in strutture definite nella presente convenzione.

Le modifiche concordate, in accordo con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero S. Anna e accettate per iscritto dall'Azienda, non comporteranno necessità di aggiornamenti alla presente convenzione.

La qualificazione dei volontari è garantita dal Presidente dell'Associazione, che decide, sulla base della propria discrezionalità, ed assumendosi in proprio la responsabilità, l'assegnazione delle attività da svolgere.

Articolo 2 - Rapporti di collaborazione con Progetti

L'assunzione da parte dell'Associazione di borsisti o di altri soggetti per effettuare attività - non assimilabili a quelle eseguite da personale dipendente - presso le Strutture Sanitarie Aziendali è consentita solo in via esclusiva su specifico progetto.

2.1 La richiesta di avvalersi di personale ETS per la realizzazione di progetti autorizzati dalla Direzione Aziendale deve essere concordata dal Direttore della Struttura Complessa con il Legale rappresentante dell'ETS, previo parere favorevole del Direttore Sanitario di Presidio.

2.2 La responsabilità inerente il contratto di lavoro stipulato e i conseguenti adempimenti relativi all'assicurazione, alla privacy e alla sicurezza saranno in capo al datore di lavoro coincidente con il Legale Rappresentante dell'ETS.

2.3 Il compito di informare la Direzione Sanitaria di Presidio, la S.C. Medicina del Lavoro U Rischio Occupazionale Ospedaliero, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione (S.S.P.) e per conoscenza la S.C. Pianificazione, Sviluppo e Attuazione delle Politiche del Personale e la S.C. Rapporti con gli Stakeholders Nazionali e Esteri Politiche Aziendali di Crowdfunding e Fundraising Relazioni Esterne dell'Azienda, della tipologia e del contenuto del contratto stipulato nonché dell'inizio dell'attività del personale ETS contrattualizzato è del Direttore di Struttura Complessa.

2.4 Il personale contrattualizzato dagli Enti del Terzo Settore può essere impiegato esclusivamente per esigenze cui l'Azienda non può far fronte con il proprio personale dipendente e il lavoro svolto, pertanto, non può essere equiparato a quello del personale dipendente.

Articolo 3 - Comportamento

I volontari saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Presidente dell'Associazione.

L'attività deve essere svolta, compatibilmente con le proprie finalità statutarie, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, nonché nel rispetto delle indicazioni derivanti dai trattamenti clinico assistenziali in corso, nella fattiva e reciproca collaborazione con gli operatori pubblici nell'ambito delle specifiche competenze e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine organizzativo, igienico, sicurezza e comportamentale.

I volontari sono tenuti ad operare nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento vigente in Azienda (tale documento è rilevabile all'indirizzo www.cittadellasalute.to.it - Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Codice disciplinare e codice di condotta).

Articolo 4 - Garanzie

Le attività previste dalla presente convenzione debbono dare garanzia di continuità ed essere effettuate d'intesa con le competenti Strutture Aziendali secondo le modalità concordate con i Responsabili delle Strutture stesse.

L'Associazione si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture, accordi ed infese che possano essere di pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 5 - Assicurazione

Per le attività che l'Associazione si impegna a prestare in forza della convenzione è previsto il rimborso dell'Assicurazione RC Infortunio e Malattia connessi allo svolgimento delle attività di volontariato esclusivamente per i volontari che abitualmente e in modo continuativo prestano servizio nei presidi in attuazione dell'art. 18, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

A titolo esemplificativo verrà rimborsato l'importo del premio che è stabilito prendendo a riferimento quello della Polizza Unica del Volontariato (PUV).

L'Associazione potrà comunque avvalersi di polizze emesse da altre compagnie assicurative fermo restando che l'onere a rimborso non potrà superare quello di riferimento.

L'Associazione non potrà chiedere rimborsi a più enti e all'atto della eventuale richiesta dovrà dichiarare di non aver posto verso altri enti nessuna istanza di rimborso.

L'Azienda garantisce la tutela assicurativa dei volontari per eventi di danno afferenti i rami della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni, sulla base ed entro i limiti della polizza assicurativa aziendale.

Articolo 6 - Progetti

Le Associazioni che intendono presentare progetti o eventi, dovranno inviare la richiesta con relativo progetto alla S.C. Direzione Sanitaria di Presidio e alla S.C. Rapporti con gli Stakeholders Nazionali e Esteri, Politiche Aziendali di Crowdfunding e Fundraising, Relazioni Esterne per valutazione e autorizzazione.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Presidente dell'Associazione impegnerà i volontari a mantenere la riservatezza dei dati acquisiti involontariamente da parte dei pazienti.

I volontari non sono tenuti a venire a conoscenza di dati sensibili nello svolgimento delle attività proposte.

Nel caso in cui, nello svolgimento della loro attività presso le strutture aziendali, sia previsto il trattamento di dati personali e/o sensibili, di cui al Regolamento UE GDPR 679/2016, sarà cura del Direttore della Struttura Complessa autorizzare con apposito modulo "Autorizzazione al Trattamento dei dati Personali Nominativa" il volontario al trattamento dei dati.

L'Azienda rende noto che i dati personali che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute agli interessati i diritti di cui agli Artt. dal n. 12 al n. 22 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. il Presidente dell'Associazione si farà carico della formazione, informazione e addestramento dei volontari in merito ai principali rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in Ospedale. Indicati nel materiale informativo disponibile all'indirizzo: www.cittadellasalute.to.it, percorso: Area documentale (lato destro a fondo pagina), Sicurezza Ambiente nei luoghi di lavoro, voce 2 - lavoratori dipendenti ed equiparati.

L'apposito modulo - modello B - dovrà essere compilato in ogni sua parte firmato dai volontari e consegnato al Presidente dell'Associazione prima dell'inizio dell'attività.

I volontari si impegnano altresì a utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, segnalando prontamente eventuali deficienze senza rimuoverne o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Inoltre, i volontari si impegnano a non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Articolo 9 - Controversie e risoluzione

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Tribunale del Foro di Torino.

Qualora durante il periodo di vigenza della presente Convenzione l'Associazione risultasse decaduta dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la presente convenzione sarà considerata nulla con effetto immediato.

Articolo 10 - Durata

La presente convenzione avrà durata a decorrere dal 28 luglio 2023 fino al 31 dicembre 2025, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata R.R.

L'Azienda si impegna sin d'ora a sottoscrivere analoga convenzione con FederviP.A., soggetto affiliato alla presente, alla scadenza della presente o prima di tale termine, quando FederviP.A. avrà completato l'iter di iscrizione di RUNTS.

Articolo 11 - Imposte

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 8 Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Il Direttore
S.C. Rapporti con gli Stakeholders
Nazionali e Esteri, Politiche Aziendali di
Crowdfunding e Fundraising, Relazioni
Esterne
D.ssa Lia DI MARCO

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE
pro tempore
Sig. Claudio LAROCCA

Il Direttore
S.C. Direzione Sanitaria Presidio
S. Anna
Dott. Umberto FIANDRA

Il Direttore Generale della Città della Salute e della
Scienza di Torino
Dott. Giovanni LA VALLE

Torino, il 28 luglio 2023